

Il Giudice del Tribunale di S. Maria Capua Vetere – III sezione civile, dott.

Marcello Amura,

letto il ricorso proposto nel corso del giudizio rubricato al n.5374/2009 dalla

~~Banca di Credito Cooperativo di Anagni~~ soc. coop a r.l. in liquidazione

coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore,

rappresentata e difesa dall'Avv. ~~Michela Scuderi~~, nei confronti di: a) ~~F~~

~~Giuliano~~, rapp.to e difeso dall'Avv. ~~Vincenzo~~ ~~Gardina~~; b) ~~A~~

~~Vincenzo~~, rapp.to e difeso dagli Avv.ti ~~Giugliano~~ ~~Luigi~~ ~~De~~ ~~Luca~~; c)

~~Pizzi Raffaele~~, ~~Poliziano Francesco~~, ~~Garrone Carmine~~, ~~De Simone Antonio~~,

~~Santilli Paolo~~, ~~Monte Matteo~~, ~~Della Porta Sebastiano~~, tutti rapp.ti e difesi

dagli Avv.ti Francesco Fimmanò e Luca Caravella; d) ~~Bontate Carmine~~

rapp.to e difeso dall'Avv. ~~Tommaso~~ ~~Costella~~; e) ~~De Vito~~ ~~Luca~~ rapp.ta e

difesa dagli Avv.ti ~~Scioja~~ ~~de~~ ~~C~~ ~~Luca~~ ~~Luigi~~; f) ~~D'Agostino~~

~~D~~, rapp.to e difeso dall'Avv. ~~Enrico~~ ~~S~~; g) ~~Antonio~~ ~~V~~

rapp.to e difeso dagli Avv.ti ~~Ottavio~~ ~~P~~ e ~~Giuseppe~~ ~~P~~; h) ~~C~~

~~F~~, rapp.to e difeso dall'Avv. ~~Matteo~~ ~~P~~; i) ~~C~~

~~M~~, ~~G~~, ~~A~~, ~~V~~, ~~I~~, ~~C~~, resistenti

contumaci.

esaminati gli atti e sciolta la riserva

OSSERVA

con il prefato ricorso depositato il 21 aprile 2010 la ricorrente Banca di

~~Credito Cooperativo di Anagni~~ soc. coop a r.l. in liquidazione coatta

amministrativa (sin d'ora ~~la~~ evidenziava :

• di avere avviato nei confronti degli indicati resistenti giudizio di

merito volto a vedere affermata la loro responsabilità correlata alla

carica rivestita ed ad ottenere la condanna al risarcimento del danno
cagionato a carico del patrimonio sociale nella misura di euro
4.988.000,00 in ragione delle perdite dovute alla irrecuperabilità dei
crediti concessi, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge:

- che i resistenti (fatta eccezione per D'Agostino Domenico, Amabile
Vincenzo e Giuliano Corrado, rispettivamente Presidente e componenti
del collegio sindacale, nonché Antonio Vignone, evocato in giudizio
nella qualità di Direttore Generale) avevano rivestito la qualità di
componenti del consiglio di amministrazione della [redacted] (Luigi Vito
Mariano Manno e Domenico Vito Lupo solo a partire dal 24 aprile 2007,
mentre gli altri sin dall'avvio dell'attività aziendale intervenuta in data
6 novembre 2006);

- che dopo un anno di attività la Funzione Internal Auditing e Controlli
della Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo, a
seguito di visita ispettiva del novembre-dicembre 2007, rilevava
diffuse irregolarità non rimosse dagli organi gestori;

- che fra il 29 settembre ed il 19 novembre 2008 la Banca d'Italia
pletava attività ispettiva conclusasi con la qualificazione in termini
"sfavorevoli" di tutti i profili aziendali, di natura finanziaria e
patrimoniale; che all'esito dell'ispezione la Banca di Italia sospendeva
le funzioni degli organi di amministrazione e controllo, disponendo la
gestione provvisoria della banca e nominando commissari il dr.
Claudio Pignatelli e l'avv. Nicola Romano di Torrepadula; che in data 2
gennaio 2009 la Banca d'Italia comunicava l'avvio ex art. 145 TUB
del procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti degli

organi di amministrazione e controllo per le violazioni riscontrate in sede ispettiva, procedimento conclusosi con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie di cui al provvedimento del 10 novembre 2009 in atti;

- che, sulla scorta degli accertamenti effettuati dai commissari, la Banca d'Italia con nota del 6 febbraio 2009, richiedeva al Ministero dell'Economia e delle Finanze la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e la sottoposizione della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art.80 del TUB;

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 12 febbraio 2009, revocava alla █████ di █████ l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e la poneva in liquidazione coatta amministrativa, con nomina dell'Avv. N.█████ R.█████ di Torrepadula quale commissario liquidatore;

- che il commissario incaricato deliberava di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli attuali resistenti ex art.84 TUB, con parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, cui seguiva

l'autorizzazione della Banca d'Italia in data 30 settembre 2009;

- che in data 18 settembre 2009 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n.56 dichiarava lo stato d'insolvenza della █████.

All'esito della ricostruzione delle vicende che hanno interessato l'istituto di credito, la ricorrente ha poi evidenziato come gli accertamenti condotti dalla Banca d'Italia e poi dal commissario liquidatore avessero rivelato l'esistenza di una quota particolarmente elevata di crediti in sofferenza ed incagli (quasi il 76% degli impieghi); in particolare evidenziava che in circa due anni di

attività gli amministratori ed il direttore generale avevano erogato crediti che, per almeno euro 5.275.000,00, erano risultati irrecuperabili.

L'ammontare di tali crediti, a giudizio della ricorrente, costituiva una perdita immediata e diretta nel patrimonio della banca, pregiudizio che i resistenti erano tenuti a ristorare in quanto causalmente riconducibile alla loro negligente condotta gestionale.

La ricorrente richiamava, poi, i rilievi ispettivi sollevati dalla Banca d'Italia, la quale evidenziava, tra l'altro, la scarsa prudenza del consiglio di amministrazione nell'attività di erogazione del credito nonché la scarsa sorveglianza sull'attività svolta dal Direttore in materia creditizia, la lacunosità dell'attività di vigilanza del collegio sindacale, la grave irregolarità del comportamento del Direttore Generale nella gestione dei crediti; venivano, poi, specificati gli addebiti mossi ai resistenti in relazione ai diversi ambiti di operatività (cfr. pag. da 14 a 26).

Avuto riguardo alla individuazione dei danni ed alla loro quantificazione, la ricorrente rilevava che *il danno recato al patrimonio della Banca di Credito*

è pari almeno all'importo delle perdite sui crediti concessi in violazione di tutti i principi di sana e prudente gestione. Tali perdite sono state stimate dalla Banca d'Italia in sede di ispezione in euro 3.064 milioni. A seguito dei primi riscontri effettuati dai Commissari provvisori tali perdite sono ascese ad euro 4.259 milioni, con un risultato per l'esercizio 2008 previsto in perdita per € 3.963 milioni ed un patrimonio netto negativo di € 0.867 milioni"; con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, all'esito della revisione di tutte le pratiche classificate come anomali, risultavano appostate perdite su crediti per euro 4.988.000, con

risultato di esercizio in perdita per euro 4.866.000,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 1.722.000,00. La quantificazione del danno viene conclusivamente correlata all'importo complessivo delle perdite su crediti (euro 4.988.000). Tali danni vengono, poi, causalmente collegati alle inadempienze evidenziate.

Avuto riguardo al *periculum in mora*, la ricorrente evidenziava l'esistenza di elementi oggettivi (inadeguatezza del patrimonio dei resistenti a far fronte al debito risarcitorio) e soggettivi (compimento di atti di distrazione da parte di taluni conbligati).

Ai fini della valutazione di fondatezza dell'istanza cautelare azionata, si osserva che l'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone la sussistenza sia del *periculum in mora*, inteso come fondato timore di perdere le garanzie del credito vantato, sia del *fumus boni iuris*, cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione. La carenza soltanto di una delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare. In particolare, il *periculum in mora*, è costituito, da una parte, dal timore del creditore istante di un possibile danno futuro ed eventuale per il suo diritto di credito, dall'altra, da una reale situazione di pericolo, determinata dalle effettive condizioni in cui sia venuto a trovarsi il debitore. L'esistenza di siffatta situazione può essere desunta sia da elementi oggettivi, come la consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio, anche in rapporto all'ammontare del credito tutelabile, sia da elementi subiettivi, come il comportamento processuale o extraprocessuale del debitore, che possa far pensare alla possibilità di un depauperamento del suo patrimonio. Pertanto, deve ritenersi esistente il suddetto elemento allorché,

sotto il profilo soggettivo, il debitore sia risultato inadempiente ai suoi obblighi e non abbia svolto alcuna tesi difensiva convincente circa eventuali cause giustificative del suo comportamento e, sotto il profilo oggettivo, nel patrimonio del debitore non vi siano altri beni, al di fuori di quelli sottoposti a sequestro, che possano garantire la soddisfazione del credito.

Avuto riguardo al "*fumus boni juris*", preme evidenziare che il credito vantato dalla ricorrente viene qualificato come credito di natura risarcitoria correlato al depauperamento cagionato alla società in virtù delle condotte (omissive e commissive) poste in essere dai resistenti in ragione delle rispettive qualità. Tale depauperamento viene, in particolare, identificato con il valore delle perdite su crediti (euro 4.988.000), quali emergenti dal bilancio di esercizio al 31 ottobre 2008.

A tal riguardo la ricorrente ha prodotto la nota della Banca d'Italia del 6 febbraio 2009 (doc. n.10) ove le perdite venivano quantificate in euro 4.259.000, e richiama le risultanze del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2008. Tali perdite erano, in particolar modo, ricondotte alla assenza di adeguata considerazione del merito creditorio degli affidati in occasione della deliberazione nonché al mancato compimento dei dovuti controlli.

È compito di questo giudice, pertanto, nell'ottica della valutazione della probabile fondatezza della pretesa in contestazione, valutare se il materiale istruttorio prodotto dalla ricorrente possa considerarsi, seppur all'esito di una valutazione sommaria da compiersi, allo stato idoneo a comprovare l'esistenza di danni nei termini giuridici ed economici appena delineati. In particolare occorre valutare se le risultanze dell'attività ispettiva posta in essere dalla Banca d'Italia nonché quelle emergenti dal bilancio di esercizio possano dirsi

di per sé sole capaci di comprovare l'esistenza dei danni come rappresentati.

In particolare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 interviene, a dire della ricorrente, all'esito di una attività di revisione "di tutte le pratiche classificate come anomale (incagli e sofferenze)" (cfr. pag. 27 del ricorso introduttivo), posta in essere dal commissario liquidatore.

Occorre a tal riguardo brevemente rammentare che il danno risarcibile deve essere determinato, a norma dell'art.1223 c.c., in relazione alle conseguenze dirette ed immediate delle singole violazioni riscontrate, avendo riguardo, quindi, al concreto ed effettivo pregiudizio che l'atto illecito ha cagionato al patrimonio della società.

La ricorrente, nella fattispecie che vi vede impegnati, pur richiamando attività ispettive - poste in essere dalla Banca d'Italia e dagli organi di controllo della Federazione Campana delle Banca di Credito Cooperativo - da cui sono emersi numerosi profili di irregolarità gestionale afferenti l'operato dei membri del consiglio di amministrazione e del direttore generale, avuto, tra l'altro, riguardo alla attività di concessione del credito, ha, allo stato, omesso di adeguatamente sviluppare, essenzialmente in chiave probatoria oltreché deduttiva, tutti gli elementi della fattispecie risarcitoria invocata.

Ed invero ritiene questo giudice che allo stato del procedimento non possano dirsi sufficientemente provati due elementi essenziali, ovvero:

1. la definitiva perdita della posta patrimoniale (credito);
2. la certa riconducibilità di tale evento di danno alle condotte omissive e commissive imputate ai resistenti.

Ed invero la ricorrente si è limitata a riportare, a sostegno della propria domanda, i dati del bilancio della società al 31 dicembre 2008, bilancio

elaborato ed approvato dal Commissario liquidatore in data 27 aprile 2009, da cui emergerebbero una serie di rettifiche di valore sui crediti a sofferenza e sui crediti in incaglio, da cui sarebbero scaturite le evidenziate perdite su crediti nella misura invocata quale fattispecie di danno.

Appare, pertanto, indubbio che tale dato contabile scaturisce da una attività valutativa di natura prognostica e fondata su basi essenzialmente prudenziali, posta in essere dallo stesso commissario liquidatore che, nell'interesse sociale, ha poi inteso promuovere azione di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo.

Non va, peraltro, trascurato che trattasi di un dato contabile riassuntivo che nulla ancora ci dice di specifico in ordine alla esatta individuazione dei crediti coinvolti nelle denunziate "perdite", nonché in ordine alla genesi ed alle specifiche ragioni che hanno condotto alle invocate rettifiche.

A parere di questo giudice, pertanto, l'accertamento della verosimile esistenza dei danni patrimoniali, nei termini testè esplicitati, deve ritenersi all'attualità escluso, in ragione della palese necessità di una analitica ed approfondita disamina in sede giudiziale delle valutazioni come sopra ricostruite, e ciò al fine di verificarne, nel pieno esplicitarsi del principio del contraddittorio delle parti, la correttezza, trattandosi, peraltro, di valutazioni formulate in chiave essenzialmente prognostica, non potrà non tenersi conto, ai fini della verifica della certezza e della attualità dei danni, delle vicende giuridiche che hanno interessato i rapporti di credito cui afferiscono le valutazioni di rettifica e/o svalutazione, ben potendo eventuali esiti infausti del rapporto creditizio essere sconfessati da vicende successive che abbiano in ogni caso consentito alla società di ridimensionare o rimodulare l'entità delle perdite originariamente

previste. A tale ultimo riguardo i resistenti ~~Pizzini Raffaele~~ ~~Palombara~~
~~Ferraro~~ ~~Giuseppe~~ ~~Cassio~~, ~~Di~~ ~~Stefano~~ ~~Antonio~~, ~~Santilli~~ ~~Paola~~ ~~Mario~~
~~Mario~~ ~~Della~~ ~~Pace~~ ~~Salvatore~~ nel costituirsi, hanno evidenziato come in data
13 febbraio 2009 il commissario liquidatore della ~~_____~~ Avv. ~~Nicola~~ ~~Russo~~ di
Torrepadula, abbia provveduto, con atto del notaio ~~Giuseppe~~ ~~Ciuffi~~ (rep.
n.37364 racc. n.14300) a cedere alla Banca Sviluppo le attività e passività
costituenti l'azienda bancaria della ~~_____~~ di ~~_____~~ non esclusi, pertanto, i
rapporti di credito oggetto delle denunciate perdite cui si correla l'invocato
danno; avuto riguardo al prezzo della cessione, esso è stato fissato in euro
1,00 "salvo conguaglio": le parti dell'atto di cessione, in particolar modo, si
sono riservate di procedere consensualmente alla redazione di una situazione
contabile definitiva (bilancio di cessione) riferita alla data di efficacia dell'atto
di cessione (ovvero al 13 febbraio 2009), al fine di determinare l'eventuale
credito della cedente nei confronti della cessionaria. Tale vicenda segnala,
pertanto, non solo l'esistenza di un ulteriore vaglio critico delle posizioni
creditorie "problematiche" intervenuta, questa volta, all'esito di un confronto
tra cedente e cessionario, la cui rilevanza ricostruttiva e probatoria andrà
adeguatamente valutata in corso di causa, ove le parti ne forniscano adeguata
documentazione, bensì, ancora, la prosecuzione della attività di gestione e
recupero dei crediti ceduti da parte della cessionaria, di cui dovrà darsi
adeguatamente conto.

Tale esigenza di approfondimento deduttivo ed istruttorio appare, peraltro,
emergere dalle stesse difese di parte ricorrente (cfr. pag. 9 del ricorso) laddove
espressamente riserva al prosieguo del giudizio un maggior dettaglio in merito
ai rapporti creditorî definiti "anormali", ed è, inoltre, alla base della ctu

disposta nel corso del giudizio di reclamo, attualmente pendente presso la Corte di Appello di Napoli, avverso la sentenza n.56 del 4 settembre 2009 con cui veniva dichiarato lo stato d'insolvenza della [REDACTED]

L'esatta ricostruzione delle poste di danno nei termini appena evidenziati è attività, peraltro, meramente prodromica ad un'ulteriore ed altrettanto delicata attività ricostruttiva della fattispecie di responsabilità; e difatti costituisce onere della ricorrente, una volta provata l'esistenza di danni, procedere, avuto riguardo a ciascuno dei crediti cd. "deteriorati", a dedurre e provare che l'inesigibilità dello stesso trovi specifica causa nella violazione delle regole gestionali cui i resistenti, nelle rispettive qualità, erano tenuti ad uniformare le proprie decisioni in occasione della concessione del credito. In particolare occorrerà dimostrare, avuto riguardo a ciascuno dei crediti qualificati come "inesigibili", che tale condizione sia causalmente ascrivibile al mancato rispetto, da parte degli organi gestori, delle regole di prudenza e diligenza che presiedono alla valutazione di affidabilità della clientela (es. indagini sulla solvibilità del debitore, rilascio di garanzie, adeguata valutazione dei beni oggetto di garanzie reali ovvero della solvibilità dei soggetti che abbiano eventualmente prestato garanzie personali) ovvero alle mancanze dedotte dalla ricorrente in atto di citazione.

Anche sotto tale profilo, pertanto, deve ritenersi, allo stato del procedimento, insussistente il fumus boni juris, avuto particolare riguardo alla verosimile esistenza del credito di natura risarcitoria invocato dalla ricorrente. Ed invero, sebbene emerga, all'esito degli accertamenti ispettivi compiuti dai diversi organi sopra menzionati, una diffusa ed inconfutabile situazione di irregolarità gestionale, gli atti introduttivi del giudizio di merito e di quello cautelare volto

alla concessione della misura del sequestro conservativo scontano l'assenza di una analitica e specifica disamina degli atti gestionali forieri di danno, essenziale anche al fine di consentire ai convenuti finanche un adeguato esercizio del diritto di difesa.

Le ragioni di cui sopra conducono al rigetto della formulata istanza cautelare, restando l'esame della sussistenza del requisito del *periculum in mora* assorbito dalla riconosciuta insussistenza del requisito del *fumus boni juris*.

Spese con il definitivo

POM

Letti gli art. 669 septies e 671 c.p.c. nonché l'art. 2393 bis c.c.

rigetta il ricorso cautelare;

spese con il definitivo.

In Santa Maria Capua Vetere il 30.09.2010

Il Giudice designato (dott. Marcello Amura)

depositato in cancelleria
il 01.10.2010
CANCELLERIA
Piazza ...
